

CITTA' DI OMEGNA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con deliberazione C.C. n.78 del 21.12.2022

Modificato con deliberazione C.C. n..

Sommario

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	2
Art. 2 – Gestione e classificazione dei rifiuti	2
Art. 3 - Soggetti passivi.....	2
Art. 4 - Locali e aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani	3
Art. 5 - Locali e aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani.....	3
Art. 6 - Produzione di rifiuti speciali.....	5
Art. 7- Facoltà di esonero delle utenze non domestiche dal conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani.....	7
Art. 8- Determinazione della base imponibile	9
Art. 9- Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti	10
Art. 10 - Piano finanziario.....	12
Art. 11 - Classificazione delle utenze non domestiche.....	13
Art. 12 - Istituti scolastici statali.....	13
Art. 13- Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche	13
Art. 14 - Obbligazione tributaria.....	14
Art. 15 - Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche.....	15
Art. 16 - Riduzione per avvio al riciclo dei rifiuti urbani in modo autonomo.....	15
Art. 17 - Riduzioni tariffarie del tributo.....	16
Art. 18 - Altre riduzioni ed esenzioni.....	17
Art. 19 - Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio.....	18
Art. 20- Cumulabilità	19
Art. 21 - Tributo giornaliero.....	19
Art. 22 - Tributo provinciale	19
Art. 23 - Riscossione.....	20
Art. 24 - Modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento	20
Art. 25 - Dichiarazione	21
Art. 26- Risposte alle dichiarazioni	25
Art. 27 - Reclami e richieste scritte di informazioni	26
Art. 28 – Richieste di rettifica degli importi addebitati e rimborsi	27
Art. 29- Funzionario responsabile	30
Art. 30- Verifiche e controlli.....	30
Art. 31- Sanzioni e Interessi.....	32
Art. 32- Disposizioni finali.....	32

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti nel territorio del Comune di Omegna nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative.

Art. 2 – Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse. Il gestore è il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero i singoli servizi che lo compongono. Il Comune di Omegna è il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti. Detta attività comprende le operazioni di:
 - a) accertamento, riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento);
 - b) gestione del rapporto con gli utenti (esclusa la gestione dei reclami, in quanto affidata al gestore del servizio di raccolta) anche mediante sportelli dedicati o call-center;
 - c) gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso.
2. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (Codice Ambientale) come modificato dal Decreto Legislativo 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni

Art. 3 - Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che

gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 4 - Locali e aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.

Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali, nel caso di uso domestico, quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento, mentre, per i locali a uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature e per i quali è consentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.

2. Per le zone non servite da pubblici servizi costituisce presupposto della tassa la sola presenza di arredo anche se parziale.

3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 5 - Locali e aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali e aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani. Fra questi rientrano:

- per le utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;

- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non

arredati. La presenza anche di uno solo degli elementi sopra indicati costituisce presunzione semplice della detenzione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti; nel caso in cui l'utenza sia condominiale e quindi non disattivabile deve essere dichiarato il permanente stato di non utilizzo dei locali;

- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni o autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

- superfici coperte di altezza pari o inferiore a 170 centimetri;

- gli spazi adibiti a ricovero di animali e adatti all'allevamento degli stessi e le legnaie;

- ☐ per le utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 6. comma 3, del presente Regolamento;

- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

- centrali termiche e locali riservati a impianti tecnologici, quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;

- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;

- depositi di attrezzi agricoli, qualora il rifiuto prodotto rientri nell'esercizio dell'impresa agricola e che quindi debba essere auto-smaltito o conferito, a spese del produttore, a terzi autorizzati o al gestore pubblico in regime di convenzione;

- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via e al movimento veicolare interno;

- aree scoperte non operative a uso non esclusivo, destinate alla sosta temporanea di veicoli;

- aree scoperte operative adibite al servizio pubblico di parcheggio per la sosta temporanea, anche a pagamento;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree scoperte pertinenziali e accessorie esclusivamente adibite a verde;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - i locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole di danza destinati al solo esercizio dell'attività agonistico sportiva;
 - i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli art. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali, ai sensi dell'art. 1117 del Codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;
- d) locali e aree interessati da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 6 - Produzione di rifiuti speciali

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. È onere del contribuente dichiarare le superfici produttive di rifiuti speciali. Si ha produzione in via continuativa di rifiuti speciali quando la stessa non sia estemporanea, bensì avvenga con una certa ciclicità, frequenza, ricorrenza, stabilità, regolarità. Si ha produzione in via prevalente di rifiuti speciali quando la stessa avviene in misura maggiore (espressa in peso o volume) rispetto alla produzione di rifiuti urbani, esclusivamente con riferimento alla superficie di produzione e non sull'intera superficie occupata.

2. Nel caso di attività produttive che diano luogo in via continuativa e prevalente a rifiuti speciali a norma di legge, sono esclusi dalla tassazione anche i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza.

Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta i magazzini dedicati alla funzione di stoccaggio e conservazione di materie prime e di merci utilizzate nel processo produttivo e collegate all'attività di produzione di rifiuto speciale. Resta fermo l'assoggettamento dei magazzini destinati allo stoccaggio di semilavorati e/o prodotti finiti connessi a lavorazioni produttive di rifiuti urbani, dei magazzini di attività commerciali, dei magazzini relativi alla logistica, dei magazzini di deposito di merci e/o mezzi di terzi

3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

Categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Ambulatori medici e veterinari	20
Officine autoriparazioni, autocarrozzerie	50
Officine meccaniche, minuterie metalli	40
Pulitura, lucidatura	70

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono a pena di decadenza:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);

b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici

EER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. La presentazione entro il termine indicato dalla comunicazione prevista è presupposto essenziale ai fini dell'accogliibilità.

5. Per gli anni successivi alla prima istanza, i dati saranno confermati, salvo modifiche sostanziali da comunicare mediante nuova dichiarazione o dietro richieste di verifica con addebito delle riduzioni/esclusioni eventualmente non spettanti

Art. 7- Facoltà di esonero delle utenze non domestiche dal conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. L'esercizio della facoltà di servirsi del gestore pubblico o del mercato deve avvenire tramite apposita comunicazione al Comune–Ufficio Tributi, gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, entro il 30 giugno di ciascun anno con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3. L'opzione di uscita dal servizio pubblico ha efficacia per un periodo non inferiore a due anni, senza possibilità di rientro al servizio pubblico. Alla scadenza del biennio, l'utenza si considera rientrata nel servizio pubblico, salvo che non abbia reiterato l'opzione di servirsi del servizio privato ai sensi e con le modalità e tempistiche previste dal comma 2 del presente articolo. Ai soli fini di semplificazione per gli adempimenti dei contribuenti, l'opzione per il servizio pubblico si ritiene esercitata non solo in caso di comunicazione in tal senso, ma anche in mancanza di comunicazione entro i termini previsti dal comma 2 del presente articolo.

4. Per le opzioni già esercitate ai sensi della normativa statale e regolamentare prima dell'entrata in vigore dell'art. 14 della L. 5/8/2022, n. 118, l'efficacia dell'opzione è per un biennio, ma è consentita la possibilità di rientro al servizio pubblico entro il predetto periodo, da esercitarsi attraverso PEC, sottoscritta digitalmente dal titolare dell'utenza, da inviare sia al Comune che al gestore del servizio. La richiesta di rientro avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a condizione che il gestore, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della richiesta di rientro, non evidenzi l'impossibilità tecnica a fornire il servizio, indicando la data successiva entro la quale è in grado di fornire il servizio. In tal caso il rientro al servizio pubblico avverrà dalla predetta data.

5. Per le utenze sorte successivamente al termine di scadenza per la comunicazione di opzione, ma entro il 31 ottobre del medesimo anno, il termine per la predetta comunicazione è differito al 31 ottobre di ciascun anno con efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo.

6. La comunicazione, che è considerata anche quale dichiarazione di variazione, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e/o titolare dell'impresa/attività e devono essere indicati:

- a) l'ubicazione dei locali e aree di riferimento e le loro superfici, con l'indicazione degli specifici utilizzi;
- b) il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;
- c) i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER ;
- d) l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers;
- e) il soggetto o i soggetti incaricati per l'avvio al recupero.

7. Le utenze non domestiche interessate, presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno al Comune–Ufficio Tributi idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti urbani effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente.

8. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;

e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che devono essere allegate alla documentazione presentata;

f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

9. Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 8, il Comune–Ufficio Tributi comunica l'esito della verifica all'utente.

10. La comunicazione da parte dell'utenza non domestica effettuata dopo lo spirare dei termini previsti dal presente articolo è priva di effetti.

11. Il conferimento a operatori privati per l'avvio al recupero deve riguardare tutti i rifiuti urbani prodotti dall'utenza ed esonera dalla corresponsione della sola quota variabile del tributo, rimanendo sempre dovuta la quota fissa.

12. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli e ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta e alla quantità di rifiuti urbani prodotti e avviati al recupero. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati in base alla normativa vigente, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della sanzione tributaria per infedele dichiarazione.

13. La quota variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente articolo, ovvero quando non si sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di opzione per il conferimento al servizio privato, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione

Art 8- Determinazione della base imponibile

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto

edilizio urbano, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. La superficie calpestabile, di cui al precedente comma 1 per i locali, è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali.

Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 170 centimetri, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili; dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.

La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta.

Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Art. 9- Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti

1. Il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio rifiuti sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Le tariffe sono determinate per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,

ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Nelle more della revisione del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, fino a diversa regolamentazione disposta dall'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 4a e 4b, del citato Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 numero 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi indicati del 50% e può altresì non considerare coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

3. Il Consiglio Comunale provvede annualmente alla deliberazione delle tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti

4. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

5. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, quest'ultima a loro volta suddivisa in categorie di attività comuni con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti riportate nell'allegato A) al presente Regolamento;

6. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero di occupanti.

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

7. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kc di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività

svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kd di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

Art. 10 - Piano finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo TARI avviene ogni anno, ai sensi dell'art. 1 comma 683 della Legge 147 del 27/12/2013, sulla base del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano Economico Finanziario, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti "MTR" definito dall'Autorità di Regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

3. Il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del Piano Economico Finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del Piano Economico Finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati

dall'Ente territorialmente competente.

Art. 11 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato A) del presente Regolamento.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al Codice ATECO dell'attività prevalente, dichiarato dall'utente in sede di richiesta di attribuzione di partita IVA. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice si fa riferimento all'attività effettivamente svolta. Nel caso di più attività esercitate dal medesimo utente, la tariffa del tributo applicabile è unica e basata sull'attività prevalente, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi, salvo il caso in cui le attività siano esercitate in distinte unità immobiliari, intendendosi per tali le unità immobiliari iscritte o da iscriversi nel catasto edilizio urbano ovvero che le attività non siano dipendenti una dall'altra ma possano essere considerate in modo autonomo.

Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti. I posti auto/garage intestati a persone giuridiche sono classificati nella categoria "Autorimesse", a meno che non risultino direttamente e singolarmente utilizzati quale pertinenza di una specifica abitazione.

3. La tariffa del tributo applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici utilizzate per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio ecc.).

Per i locali della medesima attività economica, ma siti in luoghi diversi, si terrà conto del reale utilizzo di ogni singola unità produttiva.

Art. 12 - Istituti scolastici statali

1. Per le istituzioni scolastiche statali resta ferma la disciplina di cui all'articolo 33 bis del Decreto-Legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31.

Art. 13- Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche occupate da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento al numero degli

occupanti residenti e/o domiciliati come dichiarati, salvo diversa composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno 6 mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf e le badanti ecc. che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di attività lavorativa prestata all'estero, di studenti universitari e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze occupate o a disposizione di soggetti non residenti nel Comune di Omegna si assume come numero degli occupanti quello dichiarato dall'utente nella dichiarazione di cui al successivo art. 25 che deve corrispondere a quanto risultante nei registri anagrafici del Comune di residenza, salvo prova contraria debitamente documentata;

4. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento, con eventuale congruaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

5. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 25, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono comunicate dall'Ufficio Anagrafico Comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

Art. 14 - Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il termine di 90 giorni solari dalla data in cui è intervenuta la cessazione, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione di cessazione se successiva a tale termine, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione. In mancanza della dichiarazione di cessazione, la posizione contributiva cessa d'ufficio nel caso di subentro dichiarato nel possesso o detenzione dei locali e delle aree.

3. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo della TARI producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la dovuta dichiarazione è presentata entro il termine di 90 giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione di variazione se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo della TARI producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

Art. 15 - Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Per le utenze che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti, con trasformazione biologica su superficie non pavimentata, nelle vicinanze della propria abitazione e comunque nell'ambito del raggio di 1,5 Km di percorso stradale e in uno spazio ben delimitato, è prevista una riduzione del 15% della quota variabile della tariffa del tributo con effetto dalla data di presentazione dell'istanza.

2. L'istanza è valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con l'obbligo per il soggetto passivo di comunicare la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione dell'istanza, il contribuente autorizza il Comune o il soggetto gestore, alle verifiche anche periodiche al fine di accertare la reale pratica del compostaggio.

Art. 16 - Riduzione per avvio al riciclo dei rifiuti urbani in modo autonomo

1. Alle utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico che abbiano avviato, oggettivamente ed effettivamente, al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i rifiuti urbani prodotti sulla superficie tassata, spetta una riduzione del 10% sulla quota variabile del tributo se il peso dei rifiuti mandati al riciclo è superiore a kg 5 al mq;

2. Le utenze non domestiche interessate, presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al Comune -Servizio Gestione Tributi, gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti urbani effettivamente avviate a riciclo nell'anno solare precedente.

3. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e

la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

4. Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 5, il Comune-Servizio Gestione Tributi comunica l'esito della verifica all'utente.

5. L'importo è calcolato a consuntivo mediante rimborso o mediante compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo.

Art. 17 - Riduzioni tariffarie del tributo

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, Lg. 147/2013, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, dichiarando nella denuncia originaria o di variazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, riduzione del 20%;
- b) locali, diversi dalle abitazioni e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente, dichiarando nella denuncia originaria o di variazione di non

voler cedere i locali in locazione o in comodato, riduzione del 20%;

c) fabbricati rurali a uso abitativo effettivamente utilizzati dall'agricoltore, riduzione del 20%.

d) del 20% per le abitazioni e relative pertinenze occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, ma che non rientrino nella fattispecie di cui al comma 3.

2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate, debitamente documentate, competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data di presentazione dell'istanza. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto interessato di dichiarare tempestivamente il venir meno delle condizioni che ne danno diritto. Tutte le riduzioni previste cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

Art 18 - Altre riduzioni ed esenzioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013, la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi:

a) Sono esenti dal tributo, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi, le abitazioni occupate da soggetti iscritti nell'elenco delle persone che godono di assistenza economica in via continuativa da parte del Comune; l'esenzione è accordata di anno in anno, in base all'elenco rilasciato dal Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali attestante la sopraindicata circostanza;

b) Il tributo è ridotto del 50% per i locali adibiti ad abitazione da parte di nuclei familiari in situazione di disagio economico risultante da attestazione ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità di importo non superiore ad € 6.000,00;

Il possesso dei requisiti dovrà essere autocertificato con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 4 della Legge 04.01.1968, n. 15 come modificata dal D.P.R. n. 445/2000.

c) È riconosciuta la riduzione del 50% della tassa a favore dei nuclei familiari con componenti colpiti da handicap grave, individuati in base ai criteri di cui alla Legge 05.02.1992 n. 104, art. 3, comma 3.

La riduzione spetta a condizione che il reddito ISEE non sia superiore a € 20.000,00;

Il possesso di tale requisito va autocertificato con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della Legge 04.01.1968, n. 15 come modificata dal D.P.R. n. 445/2000.

La richiesta di riduzione deve essere corredata da apposito certificato rilasciato dal Servizio di Medicina Legale competente.

2. Le riduzioni e le esenzioni di cui ai precedenti commi devono essere richieste dal contribuente.

3. Le riduzioni e le esenzioni di cui al precedente comma sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 19 - Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo TARI è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile:

a) del 70% per le utenze poste ad una distanza oltre i 1000 m. dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica;

b) del 60% per le utenze poste ad una distanza compresa tra i 500 e i 1000 m. dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica;

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano sia alle utenze domestiche che non domestiche dalla data di presentazione della relativa dichiarazione e si rinnovano automaticamente ogni anno.

3. Non viene riconosciuta alcuna riduzione per le utenze domestiche e non domestiche che conferiscono i propri rifiuti presso le isole ecologiche presenti sul territorio comunale.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

5. Il tributo TARI è altresì ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile dell'80% nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzioni del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi

che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 20- Cumulabilità

1. Le riduzioni previste dagli articoli precedenti non sono cumulabili.

Art. 21 - Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Non si procede alla bollettazione della tassa giornaliera quando l'importo dovuto è inferiore a € 5,00 (cinque).

6. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

7. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art.1, comma 816 della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.

8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

9. L'Ufficio Comunale addetto al rilascio delle Concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla Vigilanza sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 22 - Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla tassa sui rifiuti, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della tassa sui rifiuti.

Art. 23 - Riscossione

1. La TARI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (modello F24), o altre forme ammesse dalla legge, ai sensi dell'art. 2-bis del D.L. 193/2016, convertito dalla L. 215/2016.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento (documento di riscossione), almeno una volta all'anno. Al documento di riscossione sono allegati i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti e il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata, le scadenze, nonché tutte le indicazioni contenute nella deliberazione ARERA 31 ottobre 2019, n. 444/2019/R/RIF e successive sue modificazioni ed integrazioni. L'avviso di pagamento può essere inviato per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo.

3. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, secondo le rate e scadenze stabilite annualmente dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle tariffe, fermo restando che è garantito all'utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale e la facoltà del medesimo utente di pagare in un'unica soluzione. Le scadenze dei termini di pagamento delle singole rate sono fissate a intervalli regolari nel corso dell'anno.

4. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno 20 giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Il termine di scadenza e la data di emissione dovranno essere chiaramente riportati nel documento di riscossione e il termine di scadenza deve essere rispettato solo con riferimento al pagamento in un'unica soluzione ovvero al pagamento della prima rata.

Art. 24 - Modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento

1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione, previa specifica richiesta, di ciascuna delle rate dell'avviso di pagamento (documento di riscossione) di cui al precedente articolo 24, nei seguenti casi:

a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;

b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;

c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai soli documenti di riscossione emessi negli ultimi 2 anni.

2. La richiesta di ulteriore rateazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

3. L'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 100 euro.

4. La richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende rateizzare;

5. La scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;

6. Sull'importo soggetto ad ulteriore rateizzazione sono applicati gli interessi legali nella misura prevista dal Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

Art. 25- Dichiarazione

1. I soggetti passivi della TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;

b) la sussistenza delle condizioni per ottenere riduzioni, agevolazioni o esclusioni;

c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di riduzioni, agevolazioni o esclusioni.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare per i contribuenti residenti.

4. Le dichiarazioni previste dal presente articolo costituiscono richiesta di attivazione, variazione e cessazione del servizio per il rispetto delle prescrizioni regolatorie per la qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla deliberazione ARERA15/2022/R/RIF e allegato TQRIF. La dichiarazione iniziale (richiesta di attivazione del servizio) deve essere presentata dal contribuente al Comune-Ufficio tributi, gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione, a mezzo posta (raccomandata a.r.), via e-mail/PEC o mediante sportello fisico e *online* (piattaforma web) accessibile dalla *home page* del sito internet del Comune o raggiungibile tramite applicazioni dedicate, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla *home page* del sito internet del Comune, in modalità anche stampabile, disponibile presso lo sportello fisico dell'Ufficio Tributi, ovvero compilabile *online*.

5. Per la dichiarazione iniziale deve essere utilizzato esclusivamente il modello predisposto dal Comune e deve essere debitamente sottoscritta con firma autografa o digitale, a seconda della modalità di presentazione utilizzata dal contribuente, allegando fotocopia del documento d'identità. La dichiarazione si intende presentata se inviata a mezzo posta alla data di spedizione, se presentata tramite consegna allo sportello fisico alla data di consegna a fronte del rilascio di una ricevuta, mentre se trasmessa in via telematica alla data di inserimento nel sistema informativo del Comune o la data di invio se trasmessa tramite posta elettronica.

6. Ai fini dell'applicazione del tributo, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare al Comune-Ufficio tributi apposita dichiarazione di variazione (richiesta di variazione del servizio), utilizzando l'apposito modulo entro il termine di 90 giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione. La dichiarazione di cessazione (richiesta di cessazione del servizio) deve essere presentata al Comune- Ufficio tributi entro 90 giorni solari dalla data in cui è intervenuta la causa di cessazione. Le modalità di presentazione della dichiarazione di variazione e di cessazione sono le stesse previste per la dichiarazione iniziale di cui al comma 5 del presente articolo.

7. Le dichiarazioni già presentate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini della TARI, purché non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

8. La dichiarazione originaria, di variazione e/o cessazione deve contenere, oltre al recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la dichiarazione, i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) generalità dell'occupante/detentore/possessore in qualità di utente, codice fiscale, residenza, recapito postale e indirizzo di posta elettronica;
- b) generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei locali;
- d) numero degli occupanti residenti e/o domiciliati, ivi compresi i dimoranti non residenti;
- e) titolo in virtù del quale avviene il possesso o la detenzione dei locali;
- f) data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000;
- g) sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di riduzioni, agevolazioni o esclusioni.

Utenze non domestiche

- a) denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC presente nell'elenco INI-PEC, recapito postale e indirizzo di posta elettronica;
- b) generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei locali e delle aree denunciati e loro partizioni interne;

- e) l'attività o le attività effettuata/e dall'utenza;
- f) indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali e di quella produttiva di rifiuti urbani;
- g) titolo in virtù del quale avviene il possesso o la detenzione dei locali e delle aree;
- h) data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali e aree o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000;
- i) sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di riduzioni, agevolazioni o esclusioni.

9. La dichiarazione, debitamente compilata, deve essere sottoscritta, in via autografa o digitalmente a seconda della modalità di presentazione utilizzata dal contribuente:

- per le utenze domestiche: dall'intestatario scheda famiglia o familiare convivente nel caso di residenti, nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo (proprietario, usufruttuario, comodatario, affittuario). In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Sussiste il vincolo di solidarietà tra i componenti il medesimo nucleo familiare o tra coloro che occupano in comune le superfici stesse anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti;
- per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

10. In caso di utenze intestate a soggetti deceduti, i familiari o gli eredi degli stessi devono provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione nei termini previsti dal presente articolo. In mancanza di dichiarazione spontanea, il Comune-Ufficio Tributi provvederà d'ufficio alla volturazione dell'utenza in capo a uno dei soggetti già facenti parte del nucleo familiare già convivente del soggetto deceduto, prediligendo l'intestazione al coniuge superstite convivente, rispetto agli altri componenti. Qualora per l'utenza o utenze intestate al *de cuius* non ci sia la presenza di soggetti coobbligati quali detentori, gli eredi che hanno acquistato l'immobile per successione provvedono entro i termini di legge alla dovuta dichiarazione ai sensi del presente articolo. La dichiarazione in caso di comunione ereditaria può essere effettuata

da uno degli eredi. In mancanza di dichiarazione spontanea entro i termini previsti, l'utenza sarà volturata d'ufficio all'erede con maggior quota di proprietà.

11. In caso di mancata presentazione della dichiarazione entro i termini, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali e delle aree, ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

12. Ai fini del rispetto delle prescrizioni regolatorie sulla qualità del servizio e di assicurare la diffusione e la conoscenza delle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani a beneficio degli utenti, il modulo di dichiarazione deve riportare le principali informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse, ove previsto, le modalità per la consegna delle attrezzature per la raccolta, nonché le indicazioni per reperire la Carta della Qualità del Servizio. Le informazioni di cui al precedente periodo del presente comma 12 possono essere fornite all'utente anche con rinvio al sito internet del gestore, salvo il caso in cui l'utente ne richieda copia cartacea.

Art. 26- Risposte alle dichiarazioni

1. Ai soli fini del rispetto delle prescrizioni regolatorie di ARERA sulla qualità del servizio e senza che tale adempimento produca effetti sul rapporto tributario, a ogni richiesta (dichiarazione) di attivazione, variazione e cessazione del servizio, il Comune-Ufficio Tributi, è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta scritta alle richieste. La risposta fornita non ha il valore e la funzione di accertamento della posizione tributaria che rimane disciplinata nei tempi, modalità e strumento giuridico tipizzato (avviso di accertamento) dalle vigenti disposizioni normative nazionali di riferimento e dalle ulteriori disposizioni del presente Regolamento.

2. Ai fini del rispetto degli standard generali di qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in relazione allo schema regolatorio di riferimento, il tempo di risposta alle richieste è di 30 giorni lavorativi con decorrenza dalla data di ricevimento della richiesta (dichiarazione) dell'utente e la data di invio della risposta scritta.

La risposta alle richieste deve contenere:

- a) il riferimento alla richiesta (di attivazione, di variazione e di cessazione del servizio);
- b) il codice utente e il codice utenza (intestazione dell'utenza) per le richieste di

attivazione;

c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio, ovvero la variazione o cessazione del servizio;

d) il codice identificativo del riferimento organizzativo dell'Ufficio Tributi, gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti che ha preso in carico la richiesta (variazione e cessazione del servizio).

Art. 27 - Reclami e richieste scritte di informazioni

1. Nel presente articolo vengono regolamentati i reclami, le richieste di informazioni con riferimento solo alle attività svolte dall'Ufficio Tributi del Comune. Per i reclami afferenti alla gestione del servizio rifiuti, quali spazzamento e raccolta, si rinvia al gestore.

2. Il modulo per il reclamo scritto scaricabile dalla *home page*, del sito internet del Comune, ovvero compilabile *online*, oppure disponibile presso l'Ufficio Tributi, deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;

b) i dati identificativi dell'utente:

- il nome, il cognome e il codice fiscale;

- il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;

- il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);

- il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;

- l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto senza utilizzare il modulo di cui al comma precedente, purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati

4. Ai fini del rispetto degli standard generali di qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in relazione allo schema regolatorio di riferimento, il tempo di risposta ai

reclami scritti e alle richieste scritte di informazioni è di 30 giorni lavorativi con decorrenza dalla data di ricevimento da parte del Comune del reclamo/richiesta di informazioni dell'utente e la data di invio allo stesso della risposta motivata scritta

5. Fermo restando che le risposte scritte non costituiscono esercizio dell'attività accertativa del tributo TARI, in quanto vincolato alla procedura e atti tipizzati per come disciplinati dalla legge nazionale, sicché rimangono rilevanti ai soli fini della regolazione della qualità del servizio, il Comune è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta motivata ai reclami scritti e alle richieste scritte di informazioni utilizzando una terminologia di uso comune, nonché a indicare nella stessa i seguenti elementi minimi comuni alle due tipologie di richiesta scritta considerate:

- a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni;
- b) il codice identificativo del riferimento organizzativo dell'Ufficio Tributi, gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.

6. Con riferimento al reclamo scritto nella risposta oltre agli elementi di cui al precedente comma devono essere riportati,

- a) la valutazione documentata effettuata dal Comune-Ufficio Tributi rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal Comune;
- c) l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

7. Qualora l'utente indichi nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni, un recapito di posta elettronica, il Comune-Ufficio Tributi utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.

Art. 28 – Richieste di rettifica degli importi addebitati e rimborsi

1. Le disposizioni del presente articolo concernono esclusivamente l'osservanza delle prescrizioni regolatorie di ARERA in tema di qualità del servizio e non disciplinano il rapporto di imposta.

2. Qualora l'utente avanzi richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati,

intendendosi come tale ogni comunicazione scritta fatta pervenire al Comune-Ufficio Tributi, gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, anche in via telematica, con la quale l'utente esprime in relazione ad importi già pagati o per i quali è stata richiesta la rateizzazione, lamentando circa la non correttezza degli importi addebitati, il Comune provvede alla risposta motivata scritta entro 60 giorni lavorativi, con decorrenza dalla data di ricevimento della richiesta scritta di rettifica inviata dall'utente e la data di invio allo stesso della risposta motivata scritta, come disciplinato al comma 6 del presente articolo.

3. In ogni caso la richiesta di rettifica degli importi addebitati non può intendersi come dichiarazione di variazione del servizio, né tantomeno come contestazione giudiziale del documento di riscossione, che va esercitata innanzi alla competente Corte di Giustizia Tributaria nei tempi e modi previsti dal D.lgs. 546/1992 e successive modificazioni.

4. Il modulo per la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati scaricabile dalla *home page* del sito internet del Comune, disponibile presso i punti di contatto con l'utente, ovvero compilabile *online*, deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

- il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta;
- i dati identificativi dell'utente:
- il nome, il cognome e il codice fiscale;
- il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
- il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
- le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati, qualora la richiesta sostanzi un rimborso di pagamenti già effettuati.

5. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune-Ufficio Tributi la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati e/o di rimborso dei pagamenti effettuati, senza utilizzare il modulo di cui sopra, purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati.

6. Ai fini del rispetto degli standard generali di qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in relazione allo schema regolatorio di riferimento, il tempo di risposta alle

richieste è di 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati e non versati ovvero di restituzione di somme già versate. La risposta va formulata in modo chiaro e comprensibile utilizzando una terminologia di uso comune e deve contenere:

- a) il riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati e/o di rimborso dei pagamenti effettuati;
- b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti;
- c) l'esito della verifica, ed in particolare:
 - la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

7. Qualora l'utente indichi nella richiesta scritta un recapito di posta elettronica, il Comune- Ufficio Tributi utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.

8. In ogni caso l'omessa risposta alla richiesta non può essere intesa come sua accettazione e qualora la richiesta sia di restituzione di somme versate, la risposta assume la funzione di rifiuto espresso al richiesto rimborso, impugnabile entro 60 giorni dalla sua notifica innanzi la competente Corte di giustizia tributaria di primo grado. Sono fatte salve le regole tributarie per l'impugnazione del silenzio rifiuto.

9. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

10. Il Comune-Ufficio Tributi provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, in ossequio al termine previsto dall'art. 1, comma 164, della L. 296/2006. Il Comune procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:

- a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;

b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile sia successiva al termine di 120 giorni lavorativi non consentendo il rispetto dello standard generale associato all'indicatore corrispondente, in base alla determinazione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica.

11. In deroga a quanto previsto dal precedente comma, resta salva la facoltà del Comune di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a 50 euro.

12. Sulle somme effettivamente rimborsate e non compensate sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento generale delle entrate tributarie, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/2006, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 29- Funzionario responsabile

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta.

Art. 30- Verifiche e controlli

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere a uffici pubblici o a enti di gestione dei servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese diritti;

c) accedere ai locali e alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice Civile. Per le operazioni di cui sopra,

il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali il medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'Ufficio Tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi e aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali e aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.

Art. 31- Sanzioni e Interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni e integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 23, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

Art. 32- Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal 1° gennaio 2025 con conseguente abrogazione di tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

ALLEGATO A)

TABELLA DELLE CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DI RIFIUTI.

Classe	Descrizione
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI
5	STABILIMENTI BALNEARI
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI
7	ALBERGHI CON RISTORANTE
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE
9	CASE DI CURA E RIPOSO
10	OSPEDALI
11	UFFICI, AGENZIE
12	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI
17	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA
18	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO
20	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
21	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE
24	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB
G1	UTENZE GIORNALIERE: BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI
G2	UTENZE GIORNALIERE: RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB
G3	UTENZE GIORNALIERE: BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA
G4	UTENZE GIORNALIERE: BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI

